

## **TI\_GERICHTE 38.2014.33 vom 6. November 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-11-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2014.33\\_d20131106](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2014.33_d20131106)

FR: TI\_GERICHTE 38.2014.33 du 6 novembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 38.2014.33 del 6 novembre 2013

### **Regeste**

Non dt a ID. Escluso esonero da periodo di contr. (tra separ. all'estero e divorzio in CH non modifica finanz.). TCA rileva però che rispetto a quando era all'estero situaz. dopo divorzio sost. mutata. Prima del divorzio provvedeva ex marito. Dopo rientro in TI obbligata a estendere att. Ric. accolto (esonero)

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

LADI soltanto se esiste un rapporto di causalità tra il motivo di esenzione fatto valere e la necessità di assumere o estendere un'attività dipendente. In questo caso il rapporto di causalità non deve essere dimostrato scientificamente in modo rigoroso) DTFA C 240/02 del 7.5.2004 (Se risulta che l'assicurato non è in grado di rispettare i propri impegni finanziari a breve e a medio termine, occorre partire dal presupposto che la decisione di assumere o estendere un'attività dipendente corrisponde a una delle fattispecie menzionate all'art. 14 cpv. 2 LADI) DTFA C 369/01 del 4.8.2004 (È determinante il momento in cui il sostegno economico da parte del coniuge viene a mancare, il quale non corrisponde necessariamente con il momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato) B193 Se uno degli eventi di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI si verifica durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, l'assicurato non potrà far valere tale evento quale motivo di esenzione in un termine quadro successivo. Manca in effetti il rapporto di causalità in quanto l'assicurato era già alla ricerca di un lavoro prima del verificarsi di tale evento. Il motivo di esenzione può tuttavia essere riconosciuto se, nel primo termine quadro per la riscossione della prestazione, l'assicurato si era messo a disposizione del mercato del lavoro soltanto a tempo parziale e se, al verificarsi di uno degli eventi menzionati all'art. 14 cpv. 2 LADI, è costretto ad aumentare il tasso di disponibilità. ð Esempio Durante il primo termine quadro per la riscossione della prestazione, un'assicurata si mette a disposizione del mercato del lavoro al 60 %. In tale termine quadro, essa non esercita alcuna attività soggetta a contribuzione. Nel termine quadro successivo l'assicurata è costretta, dopo essersi separata, a estendere la propria attività lucrativa al 100 %. Nel termine quadro successivo l'assicurata ha nuovamente diritto all'ID grazie al motivo di esenzione. L'ammontare del guadagno assicurato viene limitato al 40 % dell'importo forfetario, corrispondente all'estensione dell'attività lucrativa. B194 Se la situazione finanziaria (sostanza, reddito) o lo stato civile di un assicurato esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzioni l'art. 14 cpv. 2 LADI cambia durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, il diritto all'indennità non è rimesso in discussione. Separazione o divorzio, morte o invalidità del coniuge (vale anche per il partner registrato) B195 Nell'assicurazione contro la disoccupazione, la separazione è assimilata al divorzio. Si distingue la separazione di fatto e la separazione giudiziale. Una separazione di fatto può essere riconosciuta come motivo di

esenzione se i coniugi hanno un domicilio separato e se le questioni finanziarie sono disciplinate chiaramente (p. es. accordo scritto dei coniugi). La cassa deve chiedere all'assicurato le prove di tale separazione (contratti di affitto, ecc.). In caso di separazione giudiziale, deve chiedere l'accordo di separazione ratificato dal giudice. Se dopo la separazione i coniugi riprendono il domicilio comune, la copertura assicurativa decade a partire da tale momento. Se ha beneficiato di un motivo d'esenzione in seguito a separazione, in caso di divorzio successivo l'assicurato non potrà far valere questo evento quale motivo di esenzione. Se un assicurato chiede prestazioni all'AD soltanto dopo il divorzio, occorre innanzitutto determinare quale evento abbia causato la situazione di necessità economica. Se la sentenza di divorzio non fa che confermare la situazione finanziaria vigente durante la separazione, essa non costituisce un motivo di esenzione. ð Esempio In seguito alla separazione l'assicurato chiede l'assistenza sociale. Esso si annuncia alla disoccupazione dopo essere entrato in possesso della sentenza di divorzio. L'evento che determina l'esenzione (ossia il momento in cui insorge la necessità economica) è la separazione e non il divorzio. Se però la coppia beneficiava dell'assistenza sociale già prima della separazione, nè la separazione nè la sentenza di divorzio costituiscono un motivo di esenzione. L'assicurato il cui coniuge è diventato invalido o è deceduto può far valere un motivo di esenzione soltanto se è costretto a intraprendere un'attività lucrativa dipendente a causa di un peggioramento della sua situazione finanziaria (cfr. B192). ð Giurisprudenza DTFA C 365/00 del 7.12.2001 (Una donna separata dal marito che rinuncia ad applicare gli strumenti giuridici di cui dispone per far valere gli alimenti che il giudice le ha accordato non può invocare il motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI) DTF 8C\_372/2009 del 23.7.2009 (Avendo cercato [e per un breve periodo anche trovato] un impiego già prima del divorzio, l'assicurata ha contribuito a ridurre il danno e ciò non deve penalizzarla. Inoltre, se in seguito al divorzio l'assicurata si è trovata in una situazione di necessità economica ed è stata costretta ad assumere un'attività dipendente, il rapporto di causalità va riconosciuto) DTF 8C\_610/2009 del 28.7.2010 (La necessità di assumere un'attività dipendente deve verificarsi per uno dei coniugi all'improvviso) DTF 8C\_345/2011 del 12.7.2011 (La disposizione di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI è prevista in primo luogo per i casi in cui la persona che contribuisce finanziariamente al mantenimento della famiglia scompare o che la fonte di reddito di quest'ultima viene improvvisamente a mancare)." (cfr. Prassi LADI ID B192 – B195) Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C\_85/2014 del 31 luglio 2014; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 9C\_85/2014 del 31 luglio 2014; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione ( DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.3. Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurata, al momento del divorzio, era domiciliata in Svizzera. Ella è infatti ritornata nel nostro Cantone nel luglio \_\_\_\_\_ dopo la separazione del marito (il periodo di separazione obbligatoria prima di poter chiedere il divorzio è durato dal febbraio 2012 al 2013) e poco prima della sentenza di divorzio, pronunciata il 9 settembre 2013. La Cassa ha respinto la domanda sostenendo che l'estensione dell'attività lucrativa da parte dell'assicurata non è da ascrivere a motivi economici, sostenendo che tra il periodo della separazione e quello successivo al divorzio non è sostanzialmente avvenuta alcuna modifica a livello finanziario (cfr. il punto B 195 della direttiva della SECO riprodotta al consid. 2.2). Questo Tribunale non può concordare con queste considerazioni dell'amministrazione. L'assicurata ha dettagliatamente illustrato (cfr. consid. 1.2 e Doc. B2), e la Cassa non ha formulato al riguardo nessuna contestazione, le ragioni per cui, rispetto a quando risiedeva negli \_\_\_\_\_ ( e segnatamente anche durante l'anno di separazione ), la sua situazione, dopo il divorzio, si è sostanzialmente modificata per quel che riguarda in particolare l'alloggio e le spese per malattia ed assicurazioni . Infatti, prima del divorzio., a queste spese provvedeva l'ex marito. Il fatto che, come sostiene l'amministrazione, l'assicurata "non ha modificato di molto la sua situazione finanziaria" (cfr. consid. 1.3) è semplicemente da ascrivere all'aiuto che le forniscono i suoi genitori e che evidentemente, in questo contesto, non può essere determinante. Decisiva è la circostanza che, dopo essere rientrata in Ticino, l'assicurata si è trovata obbligata ad estendere la propria attività lavorativa anche per poter reperire un alloggio diverso da quello attuale e per non dipendere finanziariamente dai suoi genitori. Quanto al secondo elemento (la mancata richiesta di alimenti per lei stessa davanti al giudice del divorzio, cfr. doc. 19 punto 23, e la mancata richiesta di esecuzione della sentenza di divorzio per quel che concerne gli alimenti spettanti alla figlia (cfr. doc. 19 punto 21)), il TCA rileva che, da una parte, l'assicurata ha rinunciato a chiedere gli alimenti per sé stessa, con un valido motivo, e cioè al fine di poter rientrare in Svizzera con la figlia

(per un diverso caso, cfr. STFA C 365/00 del 7 dicembre 2001) e d'altra parte, anche se la ricorrente incassasse gli alimenti fissati dal giudice americano per la figlia, resterebbe comunque la necessità di aumentare l'entità dell'attività lavorativa per poter provvedere al proprio mantenimento personale. Per questi motivi il TCA ritiene, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa di disoccupazione, che sono dati nel caso concreto i motivi per esonerare l'assicurata dall'adempimento del periodo di contribuzione previsto dall'art. 14 cpv. 2 LADI. Di conseguenza la decisione su opposizione del 3 aprile 2014 deve essere annullata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.